



Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO

CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO

C. F. ed iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

REGOLAMENTO INTERNO PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

ARTICOLO 125, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

ARTICOLI DA 173 A 177 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Approvato con	N°	DATA
DELIBERAZIONE DEL C.D.A.	8/94	16/05/12

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia.....
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....
- Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 - Disposizioni comuni ai contratti in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 - Lavori in economia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 7 - Direttore e responsabile del procedimento
- Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 9 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 10 - Atti della procedura
- Art. 11 - Scelta del contraente
- Art. 12 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 13 - Contratti di durata
- Art. 14 - Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 15 - Interventi d'urgenza
- Art. 16 - Lavori di somma urgenza

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 17 - Interventi affidati in economia per cottimo
- Art. 18 - Garanzie
- Art. 19 - Revisione prezzi
- Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
- Art. 22 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - MODALITA' DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI

- Art. 23 - Formazione elenchi e loro utilizzo
- Art. 24 - Requisiti operatori economici

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Verifica e collaudo
- Art. 26 - Forme di pubblicità dopo l'affidamento del cottimo fiduciario.....
- Art. 27 - Norma transitoria
- Art. 28 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento (nel seguito «Regolamento») è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia a cura della Edilizia Provinciale Grossetana (nel seguito EPG).
2. Il Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti dell'EPG che ne prevedano la copertura finanziaria, compresi quelli di localizzazione di appositi finanziamenti, da parte della Regione Toscana, nell'ambito dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica.
5. Possono essere eseguiti in economia i lavori contemplati dal presente regolamento e/o quelli la cui entità non può essere programmata o determinata preventivamente in maniera certa.
6. Tutti gli importi previsti dal Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2. Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo; sono eseguiti altresì, in amministrazione diretta, le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, oppure anche solo opportuno, l'affidamento a soggetti esterni all'EPG, purché in possesso dei necessari requisiti. Tale affidamento avviene con procedura negoziata nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 3. Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari redatti dall'EPG o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e utilizzati comunemente nella prassi locale o, ancora, utilizzati in occasione di prestazioni analoghe affidate con contratti precedenti.
2. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve evidenziare, all'interno dell'importo complessivo della prestazione da affidare:
 - a) il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento ai piani di sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali altri costi regolamentati dalla legge vigente in materia di LL.PP..
3. In ogni caso gli importi di cui al comma 2 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal Regolamento.

Art. 4. Limiti economici agli interventi in economia

1. Limitatamente ai lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'esecuzione in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00.
2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di lavori in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui ai commi 1 e 2 o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.
5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) lavori in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) lavori che siano eseguiti per stralci funzionali o per unità funzionali autonome, ancorchè raggruppate sotto un unico finanziamento, come i lavori di manutenzione sugli alloggi di risulta, necessari per la celere reimmissione degli stessi nelle disponibilità Comunali, per l'assegnazione agli aventi diritto;
 - c) lavori la cui divisione è ininfluenza sia ai fini del rispetto delle soglie economiche di appalto, sia ai fini del raggiungimento delle economie di scala, ma può invece favorire il raggiungimento di economie di spesa a favore della Società (es. manutenzione divisa per

zone onde consentire la tempestività dell'intervento, appalti divisi per specialità onde consentire la professionalità dell'impresa ai fini della massima qualità del lavoro eseguito).

Art. 5. Disposizioni comuni ai contratti da affidare in economia

1. Sono sempre affidabili ed eseguibili in economia, nei limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i lavori ricompresi nelle seguenti fattispecie:
 - a) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) in caso di necessità per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, quando non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) in caso di urgenza, determinata da eventi non imputabili a responsabilità dell'EPG, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6. Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 2, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

- lavori da eseguirsi d'ufficio in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente come imprevisti tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'EPG;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, oppure in seguito a ordine motivato della direzione dei lavori o del responsabile del procedimento;
- h) lavori di demolizione di manufatti o di ripristino di danneggiamenti, da eseguirsi d'ufficio, a tutela del patrimonio oppure a tutela di interessi specifici di competenza dell'EPG dove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, entro il limite di spesa di cui all'art.4 comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di conservazione, di adattamento, di ripristino funzionale e/o lavori di adeguamento alla normativa di opere, impianti, reti, infissi, accessori, pertinenze e/o sistemazioni esterne da eseguirsi sui seguenti immobili:
- La sede dell'EPG e/o altri immobili di proprietà della stessa Società;
 - Fabbricati ed alloggi di ERP in gestione dall'EPG in forza di apposito contratto di servizio o convenzione;
 - Alloggi ERP di risulta, rientrati nel possesso dell'EPG, per la nuova assegnazione agli aventi diritto;
 - Aree a verde per lo sfalcio periodico dell'erba e/o risagomatura e sistemazione dei profili;
- b) Manutenzione di impianti di riscaldamento centralizzato e/o autonomi, con eventuale affidamento di incarico di Terzo Responsabile;
- c) Manutenzione di impianti di ascensore, con eventuale affidamento di incarico di Terzo Responsabile;

- d) Manutenzione di impianti antincendio, con relativi servizi di manutenzioni periodiche e/o forniture di apprestamenti.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabile ad errori, omissioni progettuali o negligenza nella progettazione e programmazione, in quanto:
- a) propedeutici all'avvio dei lavori appaltati o da appaltare (bonifiche ambientali, bonifiche belliche, risanamenti del suolo o del sottosuolo, indagini e sondaggi sul suolo o nel sottosuolo, opere provvisionali, recinzioni, demolizione o rimozione di manufatti ostativi all'esecuzione di lavori in appalto, formazione di accessi o piazzali, spostamento di tratti di reti dei servizi in sottosuolo);
 - b) conseguenti all'ultimazione dei lavori appaltati (allacciamenti ai pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisionali, rimozione di materiali ecc).
4. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 173 a 177 del d.P.R. n. 207 del 2010.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 7. Direttore e responsabile del procedimento

1. L'EPG opera a mezzo di un Responsabile Unico del Procedimento, (in seguito definito RUP), che in assenza di specifico provvedimento scritto di incarico è identificato nel Direttore dell'EPG, che sovrintende l'intera area tecnica.
2. Il Direttore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici, può delegare le funzioni di RUP limitatamente ai compiti e/o responsabilità esplicitamente indicati nel provvedimento di formale incarico.
3. Il Direttore od il Responsabile di Area interessata, garantiscono la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'EPG e/o dell'area di appartenenza e li dispongono ai sensi del Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 8. Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il RUP, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'EPG o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal RUP con le modalità fissate dal Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 9. Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione, da parte del RUP, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ai sensi del successivo Titolo VI.
2. La consultazione avviene di norma con lettera di invito, che generalmente deve contenere:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive.

- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione ;
 - d) il prezzo massimo o i prezzi massimi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza se si tratta di interventi caratterizzati da periodicità in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - i) qualsiasi altra prescrizione ritenuta opportuna dall' EPG.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il RUP dispone l'ordinazione del lavoro; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. Ai fini della semplificazione, economicità e tempestività del procedimento, la richiesta di preventivi-offerta /lettera di invito ed il relativo capitolato speciale / specifiche tecniche possono essere inviati per fax o per posta elettronica, con successiva telefonata o richiesta di inoltro di ricevuta e-mail di conferma del ricevimento dei documenti. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito. In caso di urgenza il termine può essere motivatamente ridotto.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) quando vi è motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratta di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - d) quando l'importo dei lavori non supera l'ammontare di euro 40.000,00 (quarantamila euro).

Art. 10. Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo

telefono ma, in tal caso, dovrà essere confermato in forma scritta entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

2. Se la complessità dell'intervento lo richiede, oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il RUP predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.
3. Se l'intervento non presenta particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o è di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò è possibile e non ostano ragioni di celerità, il RUP redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 11. Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal direttore o responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara e/o sulla deliberazione di affidamento.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Se non vi sono controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 12. Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'EPG.

2. Nell'esame delle offerte:

- a) trova applicazione l'articolo 84 del Codice, quando l'importo a base dei lavori è superiore a euro 100.000 per i lavori;
- b) per importi inferiori a quelli di cui alla lettera a), il Direttore o Responsabile del Procedimento può limitarsi a farsi assistere da due dipendenti dell'Ente competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

3. Restano fermi i seguenti principi:

- a) l'offerta deve essere distinta tra la parte che riguarda gli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa, con la segretezza di questi ultimi fino alla conclusione dell'esame degli elementi di natura qualitativa;
- b) la seduta deve essere aperta agli offerenti nella fase di ammissione e nella fase di apertura delle offerte di natura quantitativa, nonché della formazione della graduatoria;
- c) il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento;
- d) devono essere osservate le norme legislative in materia di comunicazioni.

Art. 13. Contratti di durata

1. Nel caso di contratti la cui efficacia ed esecuzione è basata, oltre che sull'importo, anche sulla durata in termini temporali, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto di durata;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti di durata stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per materia e tipologia, il RUP autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) il 50 per cento dell'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

3. In caso di lavori ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi del presente Regolamento, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 7, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto di durata deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.
5. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati per un importo pari a quello posto a base della procedura di affidamento, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2; fermo restando che il risparmio derivante dall'applicazione del ribasso contrattuale, può essere utilizzato per ulteriori lavori, servizi o forniture, nell'ambito della durata del contratto.
6. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

Art. 14. Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'EPG si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239, 240 e 240-bis, del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 15. Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal RUP o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 16. Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'EPG che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al Regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al direttore.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Se i lavori di cui al comma 1 non conseguono l'approvazione del competente organo dell'Ente, il responsabile di cui all'articolo 7 procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il

predetto termine.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 17. Lavori affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o mensili o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate a mezzo informatico;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del RUP o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei dati medesimi.

Art. 18. Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile che copra i rischi connessi all'attività svolta.
4. Per importi compresi fra euro 40.000,00 e euro 200.000,00, tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del RUP, si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e quindi definitiva e da quella relativa alla fideiussione a garanzia della eventuale rata di saldo.

Art. 19. Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 20. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del RUP, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 21. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del RUP, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza mensile o bimestrale o comunque con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione;
 - c) eventualmente, alla fine di ogni lavoro regolarmente eseguito ed a discrezione del RUP, a seguito di richiesta formulata dall'Impresa.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 203 a 210 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 22. Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI – MODALITA' DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI

Art. 23. Formazione elenchi e loro utilizzo

1. I soggetti ai quali l' EPG potrà affidare i lavori da eseguirsi in economia, dovranno essere formati con le seguenti modalità:
- a) tramite indagini di mercato;
 - b) con elenco di preselezione degli operatori economici, distinti se necessario anche per categorie di lavoro e specializzazioni, avente validità triennale ed aggiornato annualmente mediante comunicazione sul sito web della Società e costantemente aperti all'adesione.
2. L'elenco di cui al precedente art. 1 comma b) potrà essere utilizzato anche per l'affidamento dei lavori sotto soglia con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara e con le procedure di legge, purché di importo inferiore ad € 200.000,00.

Art. 24. Requisiti operatori economici

1. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti e specificati nell'avviso di indagine di mercato, nonché della capacità tecnico organizzativa ed economica in osservanza alla vigente normativa in materia di LL.PP.
2. Tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli elenchi o indagini di mercato potrà essere autocertificata dal concorrente sotto la propria responsabilità in ottemperanza al DPR n. 445 del 28/12/2000.
3. L'EPG si riserva di operare le verifiche necessarie in ordine alla predetta documentazione, contemporaneamente e/o successivamente nella fase di negoziazione.
4. L'EPG predisporrà a tal proposito appositi modelli di autocertificazione a corredo degli avvisi di indagini di mercato.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 21, comma 4.
3. Il collaudo è eseguito dal RUP o, se nominato, dal direttore dei lavori, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art.26 – Forme di pubblicità dopo l'affidamento del cottimo fiduciario

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a 40.000,00 euro è soggetto ai seguenti adempimenti:
 - comunicazione dell'avvenuto affidamento all'Osservatorio dell'Autorità;
 - pubblicazione di un avviso di post informazione sul profilo del committente.

Art.27 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione le ditte in servizio dell'Ufficio Manutenzione fino alla data del 31/12/2012 e con lavori ancora in corso a tale data, potranno completare gli incarichi fino a completamento dell'opera eseguita a regola d'arte.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Edilizia Provinciale Grossetana.